

PROGETTO DELLA FORNITURA

LOTTO B

I. RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA

I.1 Inquadramento

A&T 2000 S.p.A. opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene ambientale per conto di 50 comuni della Provincia di Udine e per il Comune di San Dorligo della Valle – Dolina (TS) per un totale di circa 200.000 abitanti serviti.

La raccolta degli imballaggi in plastica + lattine avviene mediante l'impiego di appositi sacchi a perdere di colore azzurro traslucido; la raccolta del rifiuto residuale (cd. "secco residuo") avviene mediante appositi sacchi a perdere di colore giallo per le utenze domestiche e rosso per le utenze non domestiche;

A&T 2000 S.p.A. provvede alla fornitura ed alla distribuzione periodica ed occasionale dei sacchetti destinati alla raccolta alle utenze interessate e/o ai singoli comuni interessati.

I.2 Disciplina applicabile

L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente documento, dal Disciplinare di Gara e dal Bando di Gara da:

- D.Lgs. 19 aprile 2016, n° 50 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modifiche ed integrazioni;
- D.Lgs 3 aprile 2006 - n. 152 "Norme in materia ambientale";
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante norma in materia di sicurezza sul lavoro;
- ogni altra disposizione vigente in materia di appalti di forniture e gestione dei rifiuti.

I.3 Oggetto della fornitura

Articolo 1: n. **9.000.000 sacchetti** tipo "shopper" (con maniglie) (360.000 rotoli o confezioni sigillati da 25 pezzi cad.) in polimero biodegradabile e compostabile **di colore neutro** per contenitore areato da 7 lt. destinati alla raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani di provenienza domestica.

Articolo 2: n. **3.800.000 sacchetti** tipo "shopper" (con maniglie) (152.000) rotoli o confezioni sigillati da 25 pezzi cad.) in altro polimero biodegradabile e compostabile conforme alla norma EN 13432 **di colore neutro** per contenitore areato da 10 lt destinati alla raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani di provenienza domestica.

II - INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA

L'appalto ha per oggetto la mera fornitura di attrezzatura senza installazione. Pertanto, ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera b) del D.Lvo. 81/2008 si evidenzia che NON sono presenti rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare. Le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività sono evidenziate nella planimetria allegata (**allegato 1**).

III - CALCOLO DELLA SPESA E ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

L'importo totale presunto della fornitura incluse le opzioni è di € **639.000,00** = (euro seicentotrentanovemila/00) + IVA di legge.

NON si evidenziano oneri aggiuntivi per la prevenzione dei rischi interferenziali.

IV - PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI

Il **Prospetto Economico e degli oneri complessivi** è riportato all'**allegato A** del presente Progetto.

V - CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Art. 1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura di sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Art. 2 - Caratteristiche tecniche dei sacchetti e confezionamento.

Il materiale dovrà corrispondere alla descrizione di seguito riportata:

ARTICOLO 1

Tipologia: sacchetti bio/compostabili di colore neutro tipo "shopper" (con maniglie) idonei per applicazione su contenitore areato da 7 litri e destinati alla raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani di provenienza domestica.

Materiale: polimero biodegradabile e compostabile a norma UNI EN 13432:2002 (sono ammessi polimeri biodegradabili estratti come tali dalla biomassa conformi alla norma UNI EN 13432:2002; sono esclusi sacchetti di carta).

Dimensioni e caratteristiche: SEMICIRCONFERENZA DEL TUBOLARE mm 400, ALTEZZA esclusi manici mm 310; ALTEZZA compresi manici circa mm 450; soffietto laterale circa mm. 90.

Caratteristiche di resistenza: conformi alla norma UNI 11451:2012

Spessore minimo: 15 micron

Peso minimo: 6,2 grammi

Colore: neutro.

Stampa: istruzioni, logo della società, mese/anno di produzione a un colore su un lato come da richiesta + eventuale logo del prodotto commerciale (es. **Mater-Bi®**) – area di stampa cm. 20 x 20 circa, N.B: su ciascun sacchetto dovrà risultare almeno una stampa completa delle istruzioni;

Tolleranze misure e spessore: secondo Norma UNI 7315.

Confezionamento e imballo: in rotoli o confezioni da n° 25 sacchetti ciascuno sigillati entro busta in polietilene e confezionati in idonee scatole di cartone tra loro sovrapponibili.

Stampa su busta esterna: a un colore, logo della società, mese e anno di produzione, dicitura "**SI CONSIGLIA L'UTILIZZO ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI PRODUZIONE**"

ARTICOLO 2

Tipologia: sacchetti bio/compostabili di colore neutro tipo "shopper" (con maniglie) idonei per applicazione su contenitore areato da 10 litri e destinati alla raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani di provenienza domestica.

Materiale: polimero biodegradabile e compostabile a norma UNI EN 13432:2002 (sono ammessi polimeri biodegradabili estratti come tali dalla biomassa conformi alla norma UNI EN 13432:2002; sono esclusi sacchetti di carta).

Dimensioni e caratteristiche: semicirconferenza del tubolare: 415 mm; altezza esclusi manici 410 mm;

Caratteristiche di resistenza: conformi alla norma UNI 11451:2012

Spessore minimo: 15 micron

Peso minimo: 7,4 grammi

Colore: neutro.

Stampa: istruzioni, logo della società, mese/anno di produzione a un colore su un lato come da richiesta + eventuale logo del prodotto commerciale (es. *Mater-Bi*[®]) – area di stampa cm. 20 x 20 circa N.B: su ciascun sacchetto dovrà risultare almeno una stampa completa delle istruzioni;

Tolleranze misure e spessore: secondo Norma UNI 7315.

Confezionamento e imballo: in rotoli o confezioni da n° 25 sacchetti ciascuno sigillati entro busta in polietilene e confezionati in idonee scatole di cartone tra loro sovrapponibili.

Stampa su busta esterna: a un colore, logo della società, mese e anno di produzione, dicitura “*SI CONSIGLIA L’UTILIZZO ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI PRODUZIONE*”

Art. 3 – Durata e opzioni – rinnovo del contratto – proroga tecnica – revisione prezzi

La durata del presente appalto è stabilita in 24 mesi dalla data di affidamento del servizio. Entro tale termine dovrà completarsi la fornitura richiesta nelle quantità indicate al punto I.3 del Progetto.

Nel corso del periodo contrattuale A&T 2000 S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare ulteriori ordinativi per ciascun articolo oggetto della fornitura nella misura massima del 50% rispetto alle quantità originariamente indicate agli stessi patti e condizioni.

Il contratto potrà essere rinnovato, d’intesa tra le parti, per una durata non superiore a 12 mesi e comunque per un valore non superiore a quello del contratto originario, escluse le opzioni. In caso di rinnovo si intendono confermati i prezzi unitari di aggiudicazione e le condizioni di fornitura del contratto originario; la quantità di sacchetti riferita a ciascun articolo sarà adeguata alle esigenze della società per il periodo di rinnovo. Sarà altresì riconosciuta l’applicazione della revisione prezzi nei casi previsti.

Inoltre, A&T 2000 S.p.A., nelle more della conclusione della nuova procedura di gara, si riserva di prorogare il contratto d’appalto per il tempo strettamente necessario alla conclusione del procedimento, e comunque per una durata non superiore a mesi 6 alle stesse o più convenienti condizioni economiche.

Per i primi 12 mesi decorrenti dall’affidamento della fornitura non saranno riconosciute revisioni dei prezzi unitari di aggiudicazione; pertanto eventuali variazioni, anche significative, dei prezzi delle materie prime o di altri fattori che incidono sui costi della fornitura, non daranno diritto ad alcun adeguamento dei corrispettivi, intendendosi ricompresi nel rischio di impresa; a partire dal 13° mese, previa richiesta documentata da parte dell’appaltatore, da cui risultino, sulla base di elementi oggettivi, variati i costi di produzione e/o trasporto a carico dell’appaltatore, A&T 2000 S.p.A. darà luogo ad una apposita istruttoria per l’eventuale riconoscimento della revisione che sarà applicata sui prodotti oggetto di ordinativo successivamente al 12° mese dall’affidamento del servizio. A titolo indicativo tali elementi potranno riguardare variazioni significative e documentate del costo medio della materia prima.

Analogamente, nel caso in cui A&T 2000 S.p.A. riscontri oggettive riduzioni dei costi di produzione potrà avviare una procedura per la ridefinizione in diminuzione dei prezzi unitari della fornitura.

Art. 4 – Modalità e tempi di consegna

Tutto il materiale dovrà essere consegnato presso la sede operativa di A&T 2000 S.p.A. sita in comune di Pasian di Prato (UD), via C. Colombo 210. Nel corso del periodo contrattuale A&T 2000 S.p.A. prevede il trasferimento della propria sede operativa in comune di Pozzuolo del Friuli (UD), via IV° Genova, 30. Si precisa che i prezzi offerti si intendono validi per entrambe le sedi di destinazione della merce.

La consegna dei sacchetti dovrà essere regolarmente effettuata nel rispetto delle seguenti scadenze temporali:

- a) per gli articoli 1 e 2 la consegna dovrà avvenire in più tranches successive. Ciascun ordinativo parziale riguarderà di norma più di un articolo con un minimo di 300.000 pezzi e massimo di 750.000 pezzi per ciascun articolo;

Ciascuna tranches dovrà essere consegnata entro 30 giorni naturali consecutivi dal ricevimento dell'ordine che sarà trasmesso a mezzo PEC.

Per le ulteriori forniture di cui all'art. 3 del Progetto della fornitura (opzioni e rinnovi), le consegne dovranno avvenire entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del relativo ordine di fornitura.

D'intesa tra le parti potranno essere definite modalità e tempistiche di consegna diverse da quelle sopra indicate.

Resta inteso che tutta la fornitura, incluse le eventuali tranches opzionali, dovrà avvenire entro i termini di durata contrattuale.

Art. 5 – Penali

Per ogni giorno di ritardo nella consegna prevista per ciascuna scadenza sarà applicata una penale € **1.000,00=** (mille/00).

Per le altre inadempienze contrattuali verrà applicata una penale variabile da € **200,00=** a € **2.000,00=**, a seconda della gravità dell'infrazione.

In caso di fornitura difforme da quanto previsto dal presente capitolato la stazione appaltante si riserva di respingere la fornitura o, in alternativa, di rivalutare il prezzo della stessa tenuto conto dell'entità delle difformità riscontrate.

Art. 6 - Validità del offerta

L'offerta deve avere una validità di 180 (centottanta) giorni dal termine di scadenza presentazione.

Art. 7 – Stipula del contratto

Il presente capitolato speciale fa parte integrante del contratto.

L'ordinativo della fornitura potrà essere effettuata anche nelle more del perfezionamento del contratto secondo le previsioni di Legge.

La stazione appaltante si riserva in particolare la facoltà di procedere alla fornitura d'urgenza della prima tranches di cui al precedente art. 4

Art. 8 - Pagamenti

I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni fine mese dall'avvenuta verifica di regolarità della fornitura, da effettuarsi entro 30 giorni dal termine del mese di riferimento.

La fattura dovrà essere emessa in unica soluzione per ciascun mese di riferimento.

Le fatture potranno essere presentate solo per i prodotti positivamente collaudati.

Ai fini della liquidazione delle fatture l'appaltatore è tenuto a comunicare tutte le informazioni inerenti la propria posizione previdenziale ed assicurativa, nonché quelli relativi ad eventuali subappaltatori, per gli adempimenti di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche, integrazioni e circolari attuative.

Qualora sia accertata una situazione di non regolarità contributiva, sarà diritto di A&T 2000 S.p.A. sospendere i pagamenti in corso all'appaltatore, fino a quando l'aggiudicatario, non avrà provveduto alla regolarizzazione della propria posizione, fatti salvi gli altri adempimenti di Legge.

Analogamente, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e succ. modifiche, qualora venisse riscontrata una situazione di non regolarità fiscale sarà diritto di A&T 2000 S.p.A. sospendere i pagamenti in corso all'appaltatore, fino a quando l'aggiudicatario, non avrà provveduto alla regolarizzazione della propria posizione, fatti salvi gli altri adempimenti di Legge.

Si precisa fin d'ora che, salvo diversa autorizzazione di A&T 2000 S.p.A., in caso di raggruppamento di imprese la liquidazione sarà corrisposta pro quota a favore di ciascuna impresa raggruppata la quale provvederà a fatturare i servizi erogati di propria competenza.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di

liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Sulle modalità di calcolo si rimanda alla nota dell'Agenzia delle Entrate del 29 aprile 2013.

Art. 9 - Obbligo di informazione e di tracciabilità finanziaria.

La Società aggiudicataria si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010.

Il contratto si intenderà risolto in tutti i casi in cui le transazioni relative al presente appalto vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa come previsto dalla suddetta Legge.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla 136/2010, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

La stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, incluse le eventuali imprese mandanti, sia inserita, a pena nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Art. 10 – Spese

Tutte le spese di imballaggio, di trasporto, di sosta per lo scarico e la sistemazione nonché di eventuali altri oneri connessi con le spedizioni sono a carico dell'appaltatore, il quale pertanto deve effettuare le consegne presso il luogo indicato liberando la stazione appaltante da qualunque spesa.

Gli imballaggi debbono rispondere alle norme in vigore a seconda della natura dei beni da consegnare. Deterioramenti per negligenze, per insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto, conferiscono la possibilità di sostituire i prodotti non conformi.

S'intendono a carico dell'appaltatore, e quindi compresi, i seguenti oneri:

- le spese per i danni che potrebbero essere arrecati durante l'esecuzione della fornitura ed in dipendenza della fornitura, nonché la relativa responsabilità verso la Stazione Appaltante, e verso terzi;
- di qualunque mezzo d'opera, attrezzatura e maestranze necessarie per l'esecuzione dell'appalto;
- spese di trasferta per la partecipazione al contraddittorio nei casi di cui all'articolo 15.
- spese di collaudo relative alle prove di laboratorio di cui all'articolo 15 che saranno oggetto di apposita fatturazione a titolo di rimborso.
- tutte le eventuali spese di gara, di contratto, di registrazione, relative, accessorie e conseguenti.

Art. 11 - Subappalto e sub-contratti

E' consentito il subappalto della fornitura alla condizioni indicate all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

E' fatto altresì obbligo all'Appaltatore di trasmettere alla Stazione Appaltante copia autentica del contratto di subappalto entro i termini stabiliti dalla normativa vigente; inoltre dovrà depositare presso la Stazione appaltante la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Dal contratto di subappalto dovrà risultare:

- che l'impresa subappaltatrice ha praticato gli stessi prezzi unitari risultati dall'aggiudicazione con ribasso non superiore al 20%;
- l'incidenza, sul prezzo applicato, del costo della manodopera con indicazione del contratto

collettivo applicato e dei costi della sicurezza.

L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare, inoltre, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto d'Appalto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività affidate.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed oneri dell'Appaltatore che rimane l'unico responsabile nei confronti del Committente della perfetta esecuzione del Contratto.

Qualora durante l'esecuzione delle attività ed in qualsiasi momento il Committente accerti che l'Appaltatore risulti inadempiente con le attività affidate in subappalto, ne darà comunicazione scritta all'Appaltatore, il quale dovrà porre in essere tutto quanto necessario per eliminare l'inadempimento, ivi inclusa la risoluzione immediata del subappalto e l'allontanamento del subappaltatore dal luogo di esecuzione delle attività.

La risoluzione del subappalto comporto da parte dell'Appaltatore l'assunzione diretta delle relative attività senza alcun onere aggiunti per il Committente e non dà alcun diritto all'Appaltatore ad indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattualmente previsti.

I pagamenti relativi a parti della fornitura eseguite dal subappaltatore, al netto della quota di competenza dell'Appaltatore, saranno effettuati direttamente dalla Stazione Appaltante nei termini di cui all'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 mediante bonifico bancario nel rispetto dei termini di cui all'art. 8 del presente Capitolato Speciale.

Art. 12 - Titolarità del contratto.

L'Appaltatore è il soggetto idoneo allo svolgimento della fornitura scelto da A&T 2000 S.p.A. ed anche per tale motivo è vietata la cessione del contratto da parte dell'Appaltatore senza la preventiva autorizzazione scritta rilasciata dalla Stazione appaltante.

Art. 13 - Definizione delle controversie

Le parti attribuiscono al Tribunale di Udine la competenza esclusiva in relazione alle controversie che dovessero insorgere tra l'appaltatore e A&T 2000 S.p.A.

Art. 14 – Garanzie sul prodotto

Qualora la fornitura dei sacchetti presentasse delle difformità a quanto previsto dal presente capitolato per una percentuale superiore al 3%, A&T 2000 S.p.A. si riserva di chiedere la sostituzione della partita difforme senza pregiudizio per l'azione legale, anche a tutela dell'immagine della Società stessa.

La Ditta assume nei confronti di A&T 2000 S.p.A. la piena responsabilità di garantire che la sua fornitura non è e non sarà prodotta in contravvenzione a brevetti o licenze di privativa e garantisce ad A&T 2000 SpA la libertà e liceità dell'uso di detta fornitura, e l'assenza di vincoli imposti dalle autorità del Paese di origine. Per conseguenza, l'impresa risponderà nei confronti di A&T 2000 S.p.A. di tutti i danni che quest'ultima dovesse sopportare per contestazioni avanzate da terzi circa l'eventuale violazione di brevetto o licenze di privativa o diritti di protezione industriale sulla fornitura, e sarà tenuta a fornire assistenza legale nel caso che questa si renda necessaria.

Art. 15 - Verifica di conformità - collaudo della fornitura.

Ai sensi degli artt. 101 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 si darà corso alla verifica di conformità finalizzata all'accertamento della regolare esecuzione degli adempimenti contrattuali.

La verifica di conformità sarà eseguita mediante collaudo tecnico della fornitura come di seguito specificato.

La ditta è tenuta a certificare in sede di offerta che i beni prodotti sono conformi ai requisiti previsti dal presente capitolato, dandone apposita autocertificazione.

I beni forniti sono soggetti a collaudo. Il collaudo consisterà nell'accertamento, da parte della

stazione appaltante, della conformità dei beni consegnati. Il collaudo è inteso in termini di qualità e quantità della fornitura e sarà eseguito con riferimento a ciascuna tranche oggetto di ordinativo.

Si precisa fin d'ora che la tolleranza ammessa rispetto alle dimensioni, allo spessore ed al peso minimo stabilito per i prodotti oggetto di fornitura è pari al 3%.

A&T 2000 S.p.A. provvederà alla verifica preliminare delle caratteristiche dei sacchetti mediante campionamento casuale consegnato secondo le seguenti modalità:

1. estrazione, a discrezione della Stazione appaltante, di una scatola per ciascun bancale consegnato;
2. determinazione del peso medio del sacchetto mediante conteggio e pesatura del contenuto della scatola al netto degli imballi e confezionamenti (buste, fascette, etc.);
3. estrazione, a discrezione della Stazione appaltante, di n. 2 rotoli/confezioni per ciascuna scatola sui quali saranno verificate le caratteristiche dimensionali, l'uniformità del colore e la riproduzione delle istruzioni e del logo di A&T 2000 S.p.A., e le altre caratteristiche tecniche stabilite dal presente capitolato;

Qualora tale verifica preliminare rilevi difformità significative rispetto alle caratteristiche stabilite dal presente capitolato A&T 2000 S.p.A., con un preavviso non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi provvederà a convocare a mezzo PEC il fornitore per la verifica in contraddittorio.

Nel caso in cui a seguito della verifica in contraddittorio fossero confermate le difformità riscontrate preliminarmente A&T 2000 S.p.A. potrà disporre l'obbligo a carico del fornitore del ritiro e sostituzione della fornitura difforme. Tale procedura troverà applicazione anche nel caso in cui, per inderogabili ragioni organizzative, A&T 2000 S.p.A. abbia provveduto a consegnare agli utenti una parte del materiale relativo al lotto oggetto di contestazione, fatta salva l'applicazione della penale secondo quanto previsto all'articolo 5. In alternativa, A&T 2000 S.p.A. si riserva di rivalutare il prezzo della stessa tenuto conto dell'entità delle difformità riscontrate e, se disponibili, delle giustificazioni a corredo dell'offerta prodotte dal concorrente. In caso di assenza della controparte nella giornata stabilita sarà ritenuta valido l'esito della verifica preliminare.

Inoltre, si procederà alla verifica del rispetto delle caratteristiche di resistenza previste dalla norma UNI 11451:2012, mediante analisi presso un laboratorio accreditato scelto dalla Stazione appaltante in numero di 6 prove per ciascun articolo (12 prove) per il periodo contrattuale con oneri interamente a carico del fornitore.

L'onere per ciascuna prova di laboratorio è fissato in Euro 320,00 + iva; le suddette spese saranno fatturate dalla Stazione Appaltante al contraente al termine della fornitura.

Il campionamento dell'aliquota da avviare a verifica avverrà a discrezione del Direttore di esecuzione del Contratto secondo criteri probabilistici. In caso di esito negativo della verifica è facoltà dell'appaltatore richiedere una controanalisi con oneri a proprio carico.

Sono fatte salve ulteriori procedure di verifica nel caso di significative difformità riscontrate in fase di distribuzione del materiale oggetto della fornitura. La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, di far eseguire da laboratori specializzati ogni verifica tecnica ritenuta utile al fine di verificare la conformità dei sacchetti forniti.

E' fatta salva inoltre l'applicazione delle penali di cui all'articolo 5.

Art. 16 - Garanzie

Ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016, l'offerta deve essere corredata da una garanzia, pari al 2% (due per cento) dell'importo totale posto a base di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta del contraente. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La Stazione Appaltante, nell'atto in cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia presentata a corredo dell'offerta,

tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016, l'aggiudicatario, pena la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs 50/2016, è altresì obbligato a costituire garanzia fideiussoria di esecuzione pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale stimato.

L'importo delle garanzie, e del loro eventuale rinnovo, è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Ai sensi dell'art. 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 la garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.

Al termine dell'appalto, liquidata e saldata ogni eventuale controversia e/o pendenza, sarà determinato lo svincolo del deposito cauzionale residuo entro 30 giorni dall'emissione del Certificato di verifica di conformità reso ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta da parte della Stazione Appaltante, a seguito della preventiva consegna all'istituto garante da parte dell'Appaltatore del documento attestante l'avvenuta esecuzione.

Nessun interesse è dovuto all'appaltatore sulle somme e sui valori eventualmente costituenti il deposito cauzionale.

Art. 17 - Rappresentanza

Nell'esecuzione dell'appalto, la Ditta aggiudicataria non può farsi rappresentare se non da persona legalmente investita delle facoltà necessarie.

Art. 18 - Risoluzione del contratto.

Il contratto d'appalto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nei seguenti casi:

- a) in caso di n. 3 gravi infrazioni contrattuali debitamente accertate e contestate all'Appaltatore;
- b) in caso di frode;
- c) in caso di esito negativo della verifica di conformità di cui agli artt. 101 e seguenti del D. Lgs. 50/2016;
- d) in tutti gli altri casi previsti dal Capitolato.

La risoluzione comporta l'incameramento della cauzione e la facoltà per A&T 2000 S.p.A. di affidare a terzi l'appalto, in tal caso l'Appaltatore è tenuto a risarcire A&T 2000 S.p.A. della maggior spesa sostenuta per far eseguire la fornitura a terzi.

Art. 19 - Domicilio dell'appaltatore

Agli effetti del contratto, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale presso la sede operativa di A&T 2000 S.p.A..

Art. 20 - Informazioni

Possono essere richieste informazioni ai servizi tecnici di A&T 2000 S.p.A. - Via C. Colombo 210/b 33037 Pasian di Prato (UD) - tel. 0432 691062 - Fax 0432 691361 e-mail: tecnico@aet2000.it.

VI - SCHEMA DI CONTRATTO

N° _____ di rep.

A & T 2000 S.P.A.
33033 CODROIPO (UD)

CONTRATTO PER FORNITURA DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE DEI RIFIUTI URBANI – LOTTO B - CIG

IMPRESA/ATI ESECUTRICE: _____

L'anno _____ – addì ___ - del mese di _____ - in Pasiàn di Prato (UD) presso la Sede operativa di A&T 2000 S.p.A. sita in via C. Colombo al civico 210; con la presente scrittura privata, da valere come pubblico strumento ad ogni effetto di Legge, fra i Signori:

- - nato a (.....) il e residente a (..) in via..... n°... - che interviene in nome e per conto di A & T 2000 S.p.A. (C.F. e P.Iva 02047620303) d'ora in avanti denominato **Committente**, nella sua veste di
- - nato a (...) il e residente a in via, ..- che interviene in nome, per conto e in legale rappresentanza della dittacon sede legale a (...) via, (C.F. e P.ta I.V.A. n.), regolarmente iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente per territorio - nella sua veste di Legale Rappresentante d'ora innanzi denominato **Appaltatore**

PREMESSO

- che in data 2018, venivano approvati il bando e disciplinare di gara ed i relativi allegati per la fornitura di sacchetti per la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani – LOTTO B e stabilito di affidare la medesima fornitura mediante procedura aperta;
- che.....
- che

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come l'”Allegato 1” (Offerta) e l'”Allegato 2” (Garanzia).

Art. 2 – OGGETTO E DURATA

Il Committente, come sopra rappresentato, in virtù degli atti in premessa citati, affida all'impresa, che a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, nella persona del sig., accetta senza riserva alcuna, l'appalto per la fornitura di sacchetti per la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani – LOTTO B, come da offerta (**Al. 5B**) allegata al presente atto.

L'affidamento dell'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza delle norme, condizioni, patti, modalità e caratteristiche qualitative contenuti nel Progetto della fornitura che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 3 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del presente contratto e sono allegati allo stesso:

- Bando e Disciplinare di gara;
- Progetto della fornitura;

Sono altresì contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di servizi pubblici ed in particolare:

- 1) Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, D.Lgs. 50/2016;
- 2) D.Lgs 9.04.2008 n. 81 "Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e sue successive modificazione ed integrazioni;
- 3) D.Lgs. 3 aprile n. 152 "Norme in materia ambientale";
- 4) Ogni altra disposizione statale e regionale vigente in materia di appalti di servizi e gestione dei rifiuti.

Art. 4 – CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO

L'appalto viene assunto, come da offerta allegata (**Allegato 1**), per l'ammontare complessivo di Euro (diconsi.....), più I.V.A. in misura di legge.

Art. 5 – PAGAMENTI

I pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati con le modalità di cui all'art. 8 del Progetto della fornitura.

Ai fini della liquidazione delle fatture l'appaltatore è tenuto a comunicare tutte le informazioni inerenti la propria posizione previdenziale ed assicurativa, nonché quelli relativi ad eventuali subappaltatori.

Qualora sia accertata una situazione di non regolarità contributiva, sarà diritto del Committente sospendere i pagamenti in corso all'appaltatore, fino a quando lo stesso non avrà provveduto alla regolarizzazione della propria posizione.

Qualora dovesse verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all'esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso Equitalia Spa ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2008 n.40, non potranno essere applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell'applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento.

Art. 6 - RITENUTA A GARANZIA

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'amministrazione può disporre il pagamento a valere sulle ritenute di cui al presente articolo, di quanto dovuto per le inadempienze rispetto agli obblighi di natura contributiva, previdenziale e assicurativa accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge, ovvero ai pagamenti dei dipendenti con riferimento al solo appaltatore e salvo le maggiori responsabilità dell'appaltatore medesimo.

Art. 7 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore è tenuto al rispetto di quanto prescritto dalla L. 13.08.2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i. ed in particolare:

- ai sensi dell'art. 3, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto a far sì che i propri pagamenti, quelli dei subappaltatori, subcontraenti, ecc., debbano avvenire unicamente

tramite conti correnti (bancari o posta) dedicati e i relativi movimenti effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale riportante l'indicazione del CIG;
 - l'appaltatore, subappaltatori, subcontraenti, ecc., devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro (7sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone dedicate ad operare su essi.
 Il mancato utilizzo degli strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 8 – SUBAPPALTO

L'appaltatore ha indicato, in sede di gara, di voler subappaltare, nel limite di legge, la seguente fornitura:.....

E per gli stessi dichiara la relativa terna di subappaltatori, nei sensi dell'art. 105, comma 6, del D.lgs. 50/2016:

.....

In ogni caso l'appaltatore resta l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante anche dell'esecuzione di eventuali prestazioni oggetto di subappalto, sollevando quest'ultima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività subappaltate

E' fatto obbligo all'Appaltatore, in base all'art. 11 del Progetto della fornitura, di trasmettere al Committente copia del contratto di subappalto entro i termini stabiliti dalla normativa vigente,

In difetto e/o anche in parziale omissione di tale trasmissione, ogni e qualsiasi evenienza che dovesse verificarsi (ad esempio, con riferimento alla sicurezza ed incolumità di persone o agli adempimenti contributivi) sarà integralmente addebitabile all'Appaltatore.

I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullità, la disciplina di cui all'art. 3, comma 9 della Legge 13.08.2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 9 – GARANZIE

A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, il deposito cauzionale di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. viene definito in ragione di € pari al dell'importo contrattuale (al netto dell'IVA)

L'importo della cauzione è ridotto nei casi previsti dall'articolo 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016.

A tal fine, l'Appaltatore ha prodotto la fideiussione bancaria/polizza fideiussoria assicurativa n. rilasciata dalla, Filiale di in data..... Allegata al presente contratto, redatta secondo le modalità indicate nel D.M.123/2004 (Allegato 2).

La garanzia dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, così come la stessa cauzione dovrà risultare regolarmente costituita nel caso in cui la Stazione appaltante esercitasse l'opzione per il mantenimento del contratto per l'ulteriore durata prevista.

Art. 10- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

All'Appaltatore è fatto espresso divieto di cedere a terzi anche in parte il presente contratto, a pena di risoluzione del contratto stesso e incameramento della cauzione definitiva, ferma restando l'azione del Committente per il risarcimento dei danni.

Art. 11 – DOMICILIO

Agli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la sede legale di A&T 2000 S.p.A..

Art. 12 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori

dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se dipendenti da imprese subappaltatrici, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria.

L'appaltatore si obbliga altresì a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività vigenti in materia, nonché eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso della fornitura.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la medesima stazione appaltante procederà a norma di legge.

L'appaltatore assume la piena responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione della fornitura, sollevando il Committente da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 13 PENALI

Le penalità in caso di irregolarità nell'espletamento della fornitura in oggetto, verranno calcolate ai sensi dell'art. 5 del Progetto della fornitura.

Art. 14 – RISOLUZIONE

Oltre a quanto stabilito all'ultimo comma dell'art. 7, il presente contratto potrà essere risolto anche nei casi indicati all'art. 18 del Progetto della fornitura.

In caso di risoluzione, il Committente incamererà la cauzione e l'appaltatore è tenuto a risarcire i danni al Committente della maggior spesa sostenuta per far eseguire la fornitura a terzi.

In ottemperanza a quanto previsto dal Codice Etico approvato dal Committente, l'adozione da parte dell'Appaltatore o dei suoi collaboratori di comportamenti che configurino violazione delle prescrizioni previste dal D. Lgs. 231/01 anche senza che ciò determini insorgenza di un procedimento a carico dell'appaltatore ed a maggior ragione quando determinino l'avvio di un procedimento giudiziario ex D. Lgs. 231/01, del quale in qualunque modo il Committente sia venuto a conoscenza, legittima la risoluzione dal contratto per giusta causa.

Art. 15 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

A norma dell'art. 1456 c.c. il presente contratto si risolve qualora dovessero tardivamente pervenire al Committente, informazioni che attestino la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 92, c.4, D. Lgs. 159/2011.

Art. 16 – CONTROVERSIE

In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui alla parte VI – artt. 204 e ss. – del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e all'art. 34 del DM 145/2000.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giurisdizionale Ordinaria. Il Foro competente è sin d'ora individuato in quello di Udine.

Art. 17- SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a totale carico dell'Appaltatore.

Le parti convengono che il presente atto di scrittura privata, compilato in duplice originale - composto da n. facciate intere - firmato in calce e a margine dei fogli intermedi, sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/86.

Art. 18 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E PARTICOLARI ALL'APPALTO

Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra il committente e l'appaltatore, le disposizioni contenute nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, le disposizioni dettate in materia dal Codice Civile nonché, ove applicabili o richiamate, le disposizioni del D. Lgs 50/2016.

IL COMMITTENTE

L'APPALTATORE

Il presente Progetto è stato redatto a cura dei Servizi tecnici di A&T2000 S.p.A. in data 2 agosto 2018.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita

